

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SEZIONE LAVORO**

**Reclamo ex art. 669 terdecies cpc con istanza ex art. 151 c.p.c.**  
**(procedimento cautelare R.G. n. 6833-1/2024)**

Per la Prof.ssa **GIGLIO Enza** rappresentata e difesa dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri**

- *ricorrente*

**CONTRO**

- 1) Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, 00153 Roma;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena n. 55, 80142 Napoli;
- 3) Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Polesine n. 13, 20139 Milano

- *resistenti*

**E NEI CONFRONTI DI**

tutti aspiranti inseriti come vincitori nella graduatoria definitiva di merito relativa concorso straordinario per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 di attuazione dell'art. 5, commi da 11 *quinquies* a 11 *novies* del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni in L. 24 febbraio 2023, n. 14, non beneficiari di precedenza, che sono stati assegnati in Istituti Scolastici della Regione Campania o in Regione viciniera.

- *litisconsorti*

**AVVERSO**

il decreto di rigetto, n. cronol. 22240/2024 del 27/12/2024, pronunciato all'esito dell'udienza del 12/12/2024 dal Giudice dell'intestato Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Viola, designato per la trattazione della fase cautelare e del merito della causa n. R.G. 6833-1/2024 e 6833/2024 ([all.to 1](#)).

\*\*\*

**Parole chiave: precedenza art. 21 L. n. 104/1992 nell'assegnazione ai ruoli regionali dei Dirigenti Scolastici vincitori di concorso.**

**PREMESSO**

**IN FATTO**

La ricorrente, vincitrice della procedura straordinaria di reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. prot. 107 dell'8 giugno 2023 (all.to 3 al ricorso), attuativo dell'art. 5 del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito dalla [L. 24 febbraio 2023, n. 14](#), presentava domanda per l'assegnazione ai ruoli regionali, indicando, nell'ordine, le seguenti preferenze regionali: 1 Lazio, 2 Toscana, 3 Emilia Romagna, 4 Lombardia, 5 Veneto, 6 Piemonte, 7 Marche, 8 Liguria, 9 Friuli Venezia Giulia, 10 Sardegna.

Né in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, né in sede di presentazione della domanda di assegnazione ai ruoli regionali è stato consentito alla reclamante (così come agli altri vincitori di concorso) di far valere i diritti di precedenza nella scelta di sede *ex art. 21 L. 104/92*, sicché ella veniva assegnata alla regione Lombardia anziché alla regione Campania, ove risiede, ovvero alle Regioni viciniori.

Soltanto nella fase di assegnazione provinciale è stato consentito agli aspiranti di inoltrare, attraverso apposito modulo, la documentazione relativa alla condizione di handicap *ex artt. 21 e 33 L. 104/92*.

Pertanto, con D.D. n. 3270 del 31.10.2024 dell'USR Lombardia (all.to 9 al ricorso), la ricorrente veniva assegnata all'I.C. "Trilussa" di Milano, a quasi ottocento chilometri di distanza dalla propria residenza, così eludendo il diritto previsto dall'art. 21 [L. 104/92](#).

Ritenendo illegittimo il mancato riconoscimento del diritto alla precedenza nell'assegnazione ai ruoli Regionali e ritenendo, altresì, di subire un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza della denegata precedenza, la neo Dirigente Scolastica promuoveva, avendone interesse, ricorso ordinario con istanza *ex art. 700 c.p.c.*, ivi chiedendo di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami *ex art. 151 c.p.c.*

Nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamato, la Prof.ssa Giglio lamentava la lesione del diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, ai sensi dell'art. 21 [L. 104/92](#), già nella fase di assegnazione ai ruoli regionali e non soltanto nella fase successiva di assegnazione della provincia.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione e nel Merito, sollevando il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, rappresentando, in ogni caso, l'impossibilità per la PA di assegnare la ricorrente alla Regione Campania stante l'assenza di posti vacanti e disponibili in tale ambito territoriale e, infine, contestando la sussistenza del *periculum in mora*.

Nulla deduceva il Ministero in ordine alla eventuale sussistenza delle “ragioni tecniche, organizzative e produttive” ostative all’assegnazione della ricorrente nelle Regioni viciniori alla Regione di residenza della ricorrente, secondo l’ordine indicato nella domanda di assegnazione ai ruoli regionali, pure oggetto di domanda giudiziale.

Con [decreto di rigetto n. cronol. 22240/2024 del 27/12/2024](#), depositato nel fascicolo telematico il 30.12.2024 e comunicato a mezzo pec in pari data, il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, rigettava la domanda cautelare, ritenendo insussistente sia il *fumus boni iuris*, sia il *periculum in mora*.

\*\*\*

Il gravato decreto di rigetto è palesemente erroneo e ingiusto, pertanto se ne chiede l’annullamento e /o la revoca per i seguenti motivi di

### **IN DIRITTO**

#### **A) SULL’ASSUNZIONE IN RUOLO REGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI.**

Il [Decreto in questa sede impugnato](#), valorizzando il disposto dell’art. 25, comma 1, [D.Lgs. n. 165/01](#), a mente del quale “*i dirigenti scolastici sono inquadrati nei ruoli regionali*”. afferma che l’assunzione in ruolo dei Dirigenti Scolastici è regionale e non nazionale, pertanto, il diritto alla precedenza è rispettato dal [bando](#) che riconosce i benefici della [L. 104/92](#) “*solo nella fase successiva della concreta assegnazione della sede di servizio, cioè qualora il competente Ufficio Regionale Scolastico individua l’istituzione scolastica di destinazione nell’ambito della Regione*”.

Orbene, detto assunto è totalmente errato, oltre che illogico e contraddittorio.

Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di merito investita di questo stesso contenzioso, **il decreto di approvazione della graduatoria** (decreto n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, richiamato nell’Avviso MIM prot. n. 124319 del 09.08.2024, all.to 4 al ricorso), che dichiara vincitori i primi 519 candidati, tra i quali l’odierna reclamante, **costituisce lo sbarramento oltre il quale “tutto quello che segue rientra nella fase di assunzione”**.

*“Ne discende che, nonostante la fase di assunzione dei vincitori si caratterizzi per una scissione temporale tra l’assegnazione ad un ruolo regionale prima e l’individuazione dell’istituzione scolastica nell’ambito regionale poi, entrambe le fasi debbano, tuttavia, considerarsi unitariamente specie ai fini della tutela apprestata dalla L. n. 104/1992.”*

Pertanto, “Di fatto, o si applica il diritto di precedenza con riferimento ad entrambe le fasi e quindi in primo luogo alla fase di assegnazione ai ruoli regionali o il diritto in oggetto può essere, come accade nel caso di specie, in concreto del tutto compromesso.”

**B) SULLA MANCATA ALLEGAZIONE DEL DIRITTO AD OTTENERE UNA SEDE NELLA CAMPANIA O NEL LAZIO.**

Il [gravato decreto](#) appare ancora più illogico se si considera l'ulteriore motivo del rigetto della domanda attorea che si sostanzia nell'affermazione che, anche a prescindere dal fatto che il carattere nazionale della graduatoria impedisce il riconoscimento della precedenza *ex* [L. 104/92](#) nella fase di assegnazione ai ruoli regionali, la parte ricorrente *“non ha provato in ogni caso che qualora il diritto di precedenza le fosse stato riconosciuto in fase di prima assegnazione, in applicazione della graduatoria nazionale, avrebbe avuto concrete possibilità di essere destinata alla regione Campania o perlomeno alla regione Lazio (quest'ultima, prima scelta della ricorrente in ordine di preferenza)”*.

Ebbene, la motivazione appare del tutto erronea alla luce dei criteri di riparto dell'onere della prova e del principio cd. **“della vicinanza della prova”**.

Invero, com'è noto l'art. 2697 c.c., in tema di onere della prova, dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.

Tale principio è stato più volte mitigato dalla giurisprudenza di legittimità con il principio della vicinanza della prova, inteso dalle SS.UU. come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere *«ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione»* (Cass. SS.UU. 30/10/2001, n. 13533).

La giurisprudenza di merito ha fatto puntuale applicazione di tale principio nel contenzioso in materia di graduatorie scolastiche, giungendo a conclusioni senz'altro estensibili al caso di cui oggi si discute.

**Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel [decreto di rigetto oggi impugnato](#), atteso che sicuramente nel Lazio vi erano posti vacanti e disponibili per le assunzioni dei nuovi Dirigenti Scolastici, poiché nella domanda telematica era possibile selezionare detta Regione (contrariamente alla Campania), l'onere di provare che, applicata la [L. 104/92](#) a livello nazionale, non sarebbe spettata alla Prof.ssa Giglio una sede di servizio tra quelle vacanti e disponibili nella regione Campania o in altra ad essa vicina secondo l'ordine di scelta dallo stesso indicato, spettava all'Amministrazione e non alla ricorrente!**

**C) SULL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER MANCANZA DI SEDI VACANTI DISPONIBILI IN CAMPANIA.**

Anche l'argomentazione di insussistenza di sedi disponibili nella Regione Campania è errata e non può essere utilizzata come motivo di rigetto del ricorso avanzato dalla Prof.ssa Giglio.

Invero, anche a voler ritenere che in Campania non vi fossero sedi vacanti e disponibili a cui assegnare la ricorrente, il Giudice che ha pronunciato il [decreto](#) per cui vi è il presente reclamo, ha totalmente omesso di considerare che nella domanda giudiziale formulata in calce al ricorso, veniva chiesta principalmente l'assegnazione alla Regione Campania, e **in via subordinata l'assegnazione alle Regioni viciniori, secondo l'ordine indicato nella domanda.**

Nel caso concreto che qui ci occupa, a fronte della documentata sussistenza, in capo all'odierna parte ricorrente, delle condizioni di cui all'art 33, comma 6, [L. 104/92](#), **il Ministero, ritualmente costituitosi nel giudizio, ha omesso di dedurre (prima ancora che documentare) l'esistenza di ragioni organizzative, tecniche o produttive che non avrebbero consentito l'esercizio del diritto di precedenza già al momento dell'assegnazione ai ruoli regionali, con riferimento alle Regioni vicine alla Regione Campania e, prima fra tutte, la regione Lazio, indicata come prima preferenza nella domanda di assegnazione ai ruoli Regionali formulata dalla Prof.ssa Giglio e versata in atti.**

#### **D) SULL'INSUSSISTENZA DEL *PERICULUM IN MORA*.**

La ricorrente è soggetto disabile, affetto da “

” (all.to 6

al ricorso).

Negli ultimi tempi, ed **in conseguenza del trasferimento in Lombardia**, la situazione patologica della Prof.ssa Giglio si è sensibilmente aggravata.

Invero, come risulta dalla certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera “Monaldi” di Napoli, in data 08.01.2025, la ricorrente è stata costretta a rivolgersi ancora una volta alle cure della **struttura pubblica** per “

” ([all.to 11](#)).

Orbene, alla luce di quanto sin qui dedotto, è palese l'incompatibilità del quadro patologico determinatosi in seguito al trasferimento e alla permanenza della ricorrente nella Regione Lombardia, tale da integrare un pericolo effettivo, concreto ed attuale sulla salute della ricorrente durante il tempo necessario per il giudizio di merito, atteso che, nelle more, beni di rilevanza primaria, quale appunto quello della salute, verrebbero irrimediabilmente lesi in maniera irrecuperabile e non risarcibile per equivalente.

\*\*\*

Ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, richiamate tutte le ragioni di merito e di diritto integranti il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* rappresentate nel ricorso introduttivo e, specificatamente, nell'istanza cautelare,

**CHIEDE**

a Codesto Ecc.mo Collegio del Tribunale di Como, Sez. Lavoro, in totale riforma del reclamato decreto di rigetto, n. cronol. n. 22240 del 27.12.2024 Tribunale di Nola, sez. Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'assegnazione nella regione più vicina alle proprie esigenze e quindi, ove possibile in regione Campania, ovvero presso le regioni viciniori, secondo l'ordine indicato in domanda, con priorità ai sensi dell'art. 21 della L.104/92;

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato quale dirigente scolastico con diritto di scelta della sede con precedenza assoluta nell'ambito delle sedi disponibili nella regione più vicina alle proprie esigenze e quindi, ove possibile in regione Campania, ovvero presso le regioni viciniori, secondo l'ordine indicato in domanda;

- per l'effetto, **condannare** l'Amministrazione resistente a stipulare con la ricorrente un contratto a tempo indeterminato presso la regione più vicina alle proprie esigenze e quindi, ove possibile in regione Campania, ovvero presso le regioni viciniori, secondo l'ordine indicato in domanda, con il riconoscimento del diritto alla scelta prioritaria della sede ai sensi dell'art.21 della L.104/92, ponendo in essere tutti gli atti necessari.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato. **Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., ord. 23088 del 18/08/2021).**

Formia-Como, 09/01/2025

*f.to digitalmente*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Maria Rosaria Altieri, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i candidati vincitori del concorso per dirigenti

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

scolastici bandito D.M. n. 107/2023, assegnati con primo incarico presso sedi indicate nella domanda di assegnazione ai ruoli Regionali presentata dalla ricorrente, e considerato altresì l'impossibilità e l'eccessiva onerosità della notifica del ricorso nei modi ordinari, atteso che già nella fase ex art. 700 c.p.c. sono stati evocati in giudizio i possibili controinteressati con notifica per pubblici proclami ritualmente autorizzata da Codesto Tribunale, formula espressa istanza affinché la S.V.I., voglia autorizzare la notificazione per via telematica tramite inserimento dell'estratto del reclamo e del provvedimento giudiziale in seno all'apposita area tematica predisposta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sul proprio sito istituzionale e dedicata proprio alle notificazioni per pubblici proclami.

Formia-Como, 09/01/2025

*f.to digitalmente*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*